

II^ Parere ope veritatis

Con nota del 27 febbraio 2002, la Federazione Italiana Golf, integrando la richiesta di parere del 30 gennaio 2002, formulava i seguenti quesiti:

1) *“I requisiti per l’eleggibilità di cui all’art.66 dello Statuto dovrebbero essere verificati all’atto dell’elezione, ovvero al momento della presentazione della candidatura?”*

Potrebbe essere sufficiente un’autodichiarazione?”

2) *“Si chiede conferma che il requisito di cui all’art.66 lett. I) non può evidentemente riguardare i rappresentanti degli atleti professionisti e dei tecnici allenatori eletti in rappresentanza degli stessi?”*

3) *“Qual è la posizione di chi svolge una attività professionale direttamente collegata allo sport del Golf?”*

4) *“Si richiede un chiarimento circa il grado di parentela o affinità che comporta “indirettamente” l’eventuale situazione di incompatibilità.”*

1) Con riferimento al primo quesito, è necessario mettere in evidenza quanto segue.

I requisiti di eleggibilità di cui all’art.66 dello Statuto F.I.G. possono essere verificati in ogni momento, anche successivo alla presentazione della candidatura e ad una eventuale già avvenuta elezione; in quest’ultimo caso il difetto dei requisiti darà luogo alla immediata declaratoria di decadenza dall’incarico.

Attualmente lo Statuto prevede solo un accertamento dei requisiti di eleggibilità successivo all’elezione; questo può essere dedotto dal fatto che l’art.67 dello Statuto F.I.G. non prevede forme di pubblicazione dell’elenco dei candidati.

Per prevenire l’insorgere di inutili contenziosi, sarebbe opportuno, comunque, che la verifica dei requisiti richiesti avvenisse anteriormente all’elezione. Tale soluzione corrisponde all’interesse della F.I.G. a respingere le candidature di

soggetti ineleggibili, così da evitare che il procedimento elettorale si svolga vanamente, portando all'elezione di un soggetto che poi dovrebbe essere dichiarato decaduto.

Alla luce di quanto esposto, al momento della presentazione della candidatura si potrebbe richiedere al candidato la redazione di una dichiarazione di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità previsti dalla norma, sanzionando l'eventuale certificazione mendace con una azione disciplinare avanti la Procura Federale ¹.

Dopo la presentazione delle candidature la verifica dei requisiti potrebbe essere svolto da un organo nominato *ad hoc* dall'Assemblea.

2-3) In relazione al secondo e terzo quesito, è indubbio che l'art. 66 lettera i) dello Statuto F.I.G. intenda riferirsi alle situazioni in cui, sotto il profilo *economico*, sussiste un contrasto di interessi tra il soggetto investito della carica federale e la Federazione stessa. I rappresentanti degli atleti professionisti e dei tecnici allenatori non possono considerarsi portatori di una posizione di conflitto, per di più in considerazione del fatto che entrambe dette categorie sono sottoposte ai poteri di controllo della Federazione.

Lo stesso discorso può essere svolto per i soggetti che prestano una attività professionale non commerciale, in ambito golfistico.

Se il quesito riguarda l'ineleggibilità o l'incompatibilità con cariche federali, valga quanto già esposto, anche in riferimento al quesito formulato con lettera del 30 gennaio 2002.

¹ La richiesta di una autodichiarazione non è in contrasto con l'art. 67 dello Statuto F.I.G., anzi si auspica che lo stesso venga integrato per consentire il regolare svolgimento delle elezioni. La Segreteria Federale potrebbe predisporre una scheda di presentazione della candidatura attraverso la quale il sottoscrittore certifichi anche di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità previsto dallo statuto.

4) In relazione all'ultimo quesito, lo Statuto della F.I.G. non prevede *expressis verbis* incompatibilità e/o ineleggibilità connesse con la sussistenza di una relazione di parentela o affinità tra soggetti che abbiano ruoli istituzionali federali ed altri soggetti che svolgano, direttamente o indirettamente, attività collegate all'oggetto della F.I.G.

Lo Statuto, invece, prevede, come causa di ineleggibilità (art.66, comma 1, punto l) di “non svolgere direttamente o indirettamente attività commerciale collegata all'attività della F.I.G.”.

Resterà quindi da valutare, nell'ambito Federale e con riferimento al singolo caso, se l'esercizio di un'attività commerciale da parte di parenti e/o affini - potendo lo stesso talvolta, *absit injuria verbis*, configurare una simulazione soggettiva della intestazione e/o una partecipazione indiretta del candidato alla attività commerciale - possa rappresentare in concreto una causa di ineleggibilità ex art.66 dello Statuto.

Roma, 11.03.2002